

COMUNE DI ALBIANO

SCHEMA

DISCIPLINARE

CONCESSIONE EX ART. 12, COMMA 5 TER

(L.P. 24 ottobre 2006, n. 7)

DI LIMITATI VOLUMI DI ROCCIA

INTERNI AL LOTTO CAVA N. 3 - SANTA COLOMBA

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione di limitati volumi di roccia siti all'interno del lotto n. 3 ubicato in località Santa Colomba C.C. Albiano, area di cava di porfido di proprietà comunale.
2. La coltivazione, che comporta l'abbattimento, la lavorazione diretta del grezzo nelle percentuali indicate nel presente disciplinare nonché obbligatoriamente la prima cernita di tutto il materiale porfirico estratto solo con personale dipendente e infine il suo ripristino ambientale, deve avvenire secondo il progetto di coltivazione approvato e secondo le prescrizioni espresse dal Comitato Tecnico Interdisciplinare Cave in sede di rilascio del parere, oltre che nel rispetto di quanto stabilito dal vigente programma di attuazione "ponte".
3. Il progetto di coltivazione, esaminato dal Comitato tecnico interdisciplinare, nonché eventuali successive varianti, con le relative prescrizioni, costituisce parte integrante e sostanziale della concessione.
4. Il materiale tout venant, che non è stato oggetto di cernita, non può essere, né venduto né ceduto a qualsiasi titolo.

Articolo 2 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta _____ con sede in _____ P.IVA _____

Articolo 3 - AREA IN CONCESSIONE

1. L'area oggetto della concessione, individuata dall'allegata planimetria, è di proprietà comunale (gravata del diritto di uso civico, diritto sospeso in attuazione della deliberazione del consiglio comunale n. 24 di data 12 agosto 2024).
2. È vietata la manomissione o lo spostamento dei cippi di confine georeferenziati già presenti nel sito e già in possesso del Servizio provinciale in materia mineraria e del Comune, se non previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in volumi massimi scavabili pari a mc 25.000 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto (uguale o successiva al 9 settembre 2026) e fino all'8 settembre 2027.
2. La scadenza della concessione o il raggiungimento del volume massimo scavabile comporta la cessazione immediata dell'attività.

Articolo 5 - CAUZIONI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. A garanzia del rispetto di questo disciplinare, e in particolare a **garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area**, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza in caso di cessazione anticipata della concessione, il concessionario deposita a favore del comune, nelle forme previste dalla legge, la fideiussione, stabilita dalla deliberazione n. ____ del Comitato tecnico interdisciplinare cave, nella seduta del _____ 2026 pari a **euro** _____.
2. La suddetta cauzione sarà svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti da questo disciplinare.
3. A **garanzia del puntuale versamento del canone**, sia per l'acconto che per il saldo, come di seguito indicato, il concessionario ha effettuato un bonifico al Comune - deposito cauzionale di importo pari a **euro** _____ (importo pari al valore annuo della concessione).
4. Il concessionario, in relazione agli obblighi assunti con il presente disciplinare, espressamente solleva l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'amministrazione comunale, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della concessione.

5. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
6. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare apposite polizze (**RCT/RCO**), in cui venga esplicitamente indicato che l'amministrazione comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
7. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni che possono essere causati a persone e cose nell'espletamento della concessione.
8. Il comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario.

Articolo 6 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CAVA

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del Comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. **Come stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n.7, il contributo da versare annualmente è pari a 0,10 Euro/mc**, fatti salvi gli aggiornamenti stabiliti successivamente dalla Giunta Provinciale.
3. Il contributo sarà versato con le stesse modalità del canone di escavazione come al successivo art. 7.

Articolo 7 - CANONE

1. **Il canone di concessione è determinato dal prezzo unitario offerto al mc., applicato al volume di materiale estratto.**
2. È in ogni caso dovuto un **canone minimo di euro _____** (calcolato secondo la formula: volume minimo atteso di scavo annuo per mc. 10.000 moltiplicato per il prezzo a mc. offerto).
3. Il Concessionario è tenuto a garantire in ogni momento l'accesso al personale incaricato dal Comune per la verifica della qualità della roccia nonché alla preventiva segnalazione delle volate.
4. Gli oneri per il computo dei canoni sono integralmente a carico del concessionario.
5. **Il pagamento del canone annuo avverrà in due rate: la prima, d'importo pari al canone minimo, da pagare entro il 28 febbraio e la seconda a conguaglio, sulla base dei**

volumi effettivamente scavati, da pagare entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di riscossione trasmesso dal Comune.

6. Alla richiesta di pagamento sarà allegata la documentazione tecnica relativa al calcolo del canone elaborata da So.Ge.Ca. Srl, moltiplicando il totale dei volumi scavati per il prezzo unitario individuato al comma 1.

7. La documentazione tecnica che sarà allegata al pagamento del canone prevede la consegna da parte di So.Ge.Ca. Srl di un fascicolo composto da:

- a. Planimetria dello stato di fatto dell'anno di riferimento del canone;
- b. Planimetria dello stato di fatto dell'anno precedente;
- c. Elaborazione topografica dei rilievi plano-altimetrici;
- d. Elaborazione matematica del calcolo volumetrico.

8. Gli oneri relativi a tale documentazione dovranno essere corrisposti direttamente a So.Ge.Ca. Srl, società privata integralmente partecipata dal Comune. Il mancato pagamento prevede le stesse sanzioni previste da legge per il mancato pagamento del canone.

Articolo 8 - CONTRIBUTO INTERVENTI DI COMPENSAZIONE PER LA SOTTRAZIONE DI SUPERFICIE BOSCATI

1. Il pagamento del contributo per gli interventi di compensazione per la sottrazione di superficie boscata risulta già assolto dal precedente concessionario./ *___ eventuali altre disposizioni/prescrizioni del CTIC in sede di approvazione del progetto di coltivazione.*

Articolo. 9 - ONERI A CARICO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, salvo diverse indicazioni dal Comune, dovrà concorrere all'ammortamento delle eventuali spese sostenute per le campagne di rilevamento delle polveri sospese e/o per i monitoraggi acustici, secondo le indicazioni dei preposti Servizi Provinciali, dando attuazione alle prescrizioni previste nel Programma Pluriennale di Attuazione, nella misura che verrà puntualmente definita dal Comune in proporzione alla superficie e alla volumetria concessa rispetto alle previsioni complessive del Programma di Attuazione "ponte".

2. Gli oneri per l'aggiornamento del progetto di coltivazione (giugno 2026) sono integralmente a carico del concessionario che dovrà liquidarlo direttamente a So.Ge.Ca. Srl prima della sottoscrizione della presente concessione.

Articolo 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, oltre agli obblighi di legge, è obbligato al rispetto di quanto indicato in offerta e di quanto previsto dal presente disciplinare, nonché di quanto sotto indicato:
 - è tenuto fino al termine della concessione al mantenimento del livello occupazionale dichiarato in sede di gara/offerta;
 - la coltivazione del giacimento dovrà essere effettuata in modo razionale mantenendo l'attuale profilo della gradonatura, nel rispetto delle previsioni progettuali e dello stato dei luoghi a inizio concessione;
 - se non diversamente previsto nel progetto di coltivazione, è obbligatoria l'asportazione non inferiore a 1,50 metri lineari dei terreni di copertura dal ciglio del fronte di abbattimento;
 - dovrà consentire in qualsiasi momento la visita al cantiere cava alle persone incaricate dall'Amministrazione, nonché ai rappresentanti del Comune dell'area stessa per il controllo del rispetto del disciplinare;
 - è obbligato alla **pulizia delle strade** e accessi all'area estrattiva anche in forma consorziata.

Articolo 11 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare della concessione è tenuto a coltivare l'area assegnata nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
2. La coltivazione deve seguire le modalità previste nel progetto esecutivo di coltivazione richiamato all'articolo 1.
3. Per un regolare proseguo delle coltivazioni ai piedi dei fronti scavo non devono essere mantenuti depositi permanenti d'alcun genere. Il titolare deve garantire l'accesso al fronte scavo, sia per le preparazioni delle volate che per il recupero del materiale abbattuto ai titolari dei lotti limitrofi che ne facciano formale richiesta.
4. I gradoni strada dovranno sempre mantenere un'ampiezza minima di 10 m, tale da consentire oltre che il transito trasversale dei mezzi di cava anche gli eventuali cumuli di materiale abbattuto e, se previste, le zone di cernita in sicurezza.
5. In via eccezionale il Comune con il parere del funzionario di polizia mineraria, impone al titolare della concessione, nel rispetto delle previsioni progettuali le modalità e i tempi di

avanzamento su specifici gradoni o aree del lotto per dare continuità e omogeneità alla coltivazione all'interno della complessiva area estrattiva comunale.

6. Non sono ammessi sconfinamenti dai limiti dell'area assegnata. Per eventuali sconfinamenti verrà calcolato, per detti volumi, un canone al metro cubo doppio. Tale penalità non si applica qualora lo sconfinamento sia dovuto a cause non imputabili all'attività estrattiva del concessionario, previa verifica e valutazione tecnica caso per caso.

Articolo - 12 IMPIEGO DI ESPLOSIVI - BRILLAMENTO MINE

1. **Il brillamento mine non deve coincidere con l'orario di lavoro** e deve conformarsi con quanto prescritto dal Sindaco in termini di limitazione dell'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95. Ogni avviso di volata dovrà, dopo la visione e il protocollo da parte dei competenti uffici comunali, essere apposto all'albo comunale e comunicato ai carabinieri nonché apposto nelle bacheche dislocate in prossimità delle aree estrattive con almeno due giorni di anticipo.

2. L'avviso di posizionamento di esplosivo deve essere comunicato alla Questura di Trento 5 giorni prima della volata (compresi i festivi), tenendo conto che il giorno di invio è contemplato in questo arco di tempo e lo sparo potrà essere svolto nel sesto giorno.

3. Entro i 3 giorni lavorativi precedenti la data di sparo mine deve essere consegnata l'opportuna documentazione al Comune e alla stazione locale dei Carabinieri.

4. Lo stesso giorno della volata deve essere compilato e inviato il verbale delle operazioni sia alla Questura di Trento che al Comune.

5. Non sono ammessi anticipi di volata di data e/o ora se non a seguito di motivi tecnici o climatici evidenti e adeguatamente motivati. Eventuali posticipi sono ammessi solo per valide e dimostrabili motivazioni.

6. Il brillamento delle volate potrà avvenire prevalentemente nei seguenti orari:

Periodo estivo:

- a fine turno dalle 16:30 alle 18:30
- in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30

Periodo invernale:

- a fine turno dalle 15:30 alle 17:30
- in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30

7. Potranno altresì essere effettuate il venerdì a fine turno o il sabato mattina quelle di grandi dimensioni o che possono creare intralcio alla viabilità di gradone.

8. Le modalità di preparazione della volata e il suo innesco devono essere effettuate in conformità agli obblighi di legge, a quanto previsto nel progetto di coltivazione e a quanto indicato nel Documento di Sicurezza e Salute.

9. Qualora siano impiegati quantitativi di esplosivo maggiori di quelli previsti tanto per ogni carica unitaria che per l'intera volata, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione dal Servizio Minerario della P.A.T.. In tal caso alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata idonea planimetria in scala non inferiore a 1:2000 con ubicazione del sito di brillamento, di eventuali opere o strutture che possano essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possano essere compromesse. L'esercente deve predisporre un piano di tiro in cui siano specificati:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica in ciascun foro;
- i mezzi di accensione e i ritardi progettati;
- la quantità massima totale di esplosivo innescata nello stesso tempo;
- le misure di sicurezza adottate, in aggiunta a quelle previste dalla normativa vigente, nonché la disposizione dell'eventuale controllo strumentale delle vibrazioni, nel caso in cui si ritenga possano interessare con intensità significativa edifici posti in prossimità della volata.

10. L'imminente accensione delle mine sarà preannunciata con anticipo di 5 - 10 minuti, tramite tre lunghi suoni di sirena. Qualche secondo prima del brillamento seguirà una breve serie di suoni ravvicinati di sirena. Il segnale di cessato pericolo sarà dato con lungo suono di sirena.

11. In ogni caso le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.

12. Inoltre per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

Articolo 13 - MATERIALE DI SCARTO

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo riutilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.).

2. È auspicabile una sempre maggior ricerca per la valorizzazione e lavorazione dello “sfrido di lavorazione”, attualmente definito impropriamente materiale di scarto, affinché trovi un sempre maggior utilizzo commerciale e sia considerato, all’interno della filiera tutelata del porfido, al pari degli altri prodotti di lavorazione.
3. Il deposito temporaneo di materiale di scarto all'interno dell'area autorizzata non deve mai pregiudicare il corretto svolgimento e la sicurezza delle attività di cantiere.

Articolo - 14 CANTIERI PRIMARI, SECONDARI E DI DEPOSITO DEL MATERIALE PORFIRICO

1. All’interno dell’area autorizzata costituisce attività primaria la sua coltivazione effettuata attraverso le attività di preparazione dei fronti, abbattimento del tout venant, la fase di cernita e ripristino. Nessun'altra attività deve nel modo più assoluto creare ostacolo o difficoltà alla corretta coltivazione della cava.
2. Sull’area autorizzata potrà operare solo la ditta o la società autorizzata, se non per lavori di preparazione dei fronti cava, ed è vietata qualsiasi forma di subappalto subaffitto o subingresso fatti salva la seguente eccezione.
3. Resta stabilito che, nel caso si rendessero disponibili aree di lavorazione esterne alle aree estrattive destinate a tali processi lavorativi internamente al Comune di Albiano i cantieri di lavorazione secondaria dovranno con priorità essere colà spostati secondo modalità e tempi opportunamente determinati.
4. I manufatti e le strutture fisse di lavorazione dovranno essere autorizzati ai sensi dell’art. 14 della L.P. del 24 ottobre 2006, n. 7 o rientrare nella tipologia prevista dal comma 6 dello stesso articolo disciplinato con delibera della Giunta Provinciale del 29.06.07 n.1371.

Articolo 15 - CERNITA E LAVORAZIONE DEL MATERIALE ABBATTUTO (ART. 11, L.P. 24.10.2006, N. 7)

1. È fatto divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, per il quale vige l'obbligo di lavorazione con ricorso a propri dipendenti.
2. È fatto divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.

3. È fatto altresì divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e vige l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. È fatta salva la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;
5. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di materiale grezzo, entro i limiti di cui al comma 4, il concessionario è tenuto a inviare tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione concedente, prima del trasferimento stesso e prima dell'uscita del mezzo di trasporto dalla cava, il dato relativo alla provenienza, al peso per ogni tipologia di materiale grezzo, il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione.
6. Per la trasmissione dei dati possono essere utilizzati i moduli predisposti dall'Amministrazione concedente attraverso la piattaforma Pi-Track.
7. Il conducente del mezzo di trasporto deve essere in possesso della copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione concedente, eventualmente anche su supporto informatico.
8. Nel caso in cui il concessionario trasferisca il materiale per lavorarlo con ricorso a propri dipendenti in un luogo diverso da quello dove il materiale è stato estratto, la comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata con cadenza mensile.
9. Il concessionario deve effettuare la pesatura del materiale di scarto che, a qualsiasi titolo, viene trasportato all'esterno della cava; entro il 15 febbraio 2027 il concessionario deve comunicare all'Amministrazione concedente il peso complessivo del materiale di scarto che è stato trasportato all'esterno della cava nel periodo precedente.
10. Il concessionario è tenuto a comunicare, entro il 15 febbraio 2027, all'Amministrazione concedente la quantità in giacenza di materiale di scarto e di materiale "grezzo", distinto per tipologia, presente in cava al 31 dicembre 2026.
11. Il concessionario che lavora il materiale grezzo, nei limiti di cui al comma 4, senza ricorso ai propri dipendenti, deve comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

Articolo 16 - DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. La raccolta e lo scarico delle acque, previsti nell'area concessa devono avvenire secondo le modalità di progetto e in ogni caso mediante tubazioni di raccolta e con deflusso che eviti inquinamenti, erosioni, frane e denudamenti nelle zone circostanti.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali opere antierosione e canalizzazioni necessarie a tale scopo.
3. Il concessionario ha l'obbligo dell'allacciamento alla rete fognaria comunale per il corretto smaltimento delle acque nere, sono fatti salvi casi particolari dovuti a evidenti problemi logistici quali eccessiva distanza dalla rete fognaria, per i quali sussiste comunque l'obbligo di provvedere alla realizzazione di idonee vasche a tenuta.

Articolo 17 - USO ACQUA POTABILE

1. Il concessionario **può** utilizzare l'acqua fornita dall'acquedotto comunale **previa installazione di apposito contatore fornito dall'amministrazione, con** ogni possibile parsimonia onde dar modo a tutti coloro che operano sul territorio comunale di usufruirne per scopi civili.
2. L'amministrazione si riserva in ogni caso di regolamentarne o modificarne l'uso a suo insindacabile giudizio qualora ciò si renda necessario. Per cave o zone di lavorazione altimetricamente più svantaggiate e/o più di altre soggette a possibili ammanchi d'acqua potranno, in accordo con l'Amministrazione, essere posti in opera, a cura e spese dei concessionari, opportune apparecchiature di sollevamento e deposito in grado di costituire la necessaria riserva.
3. L'acqua fornita dall'acquedotto industriale deve essere utilizzata per tutti gli altri usi (bagnatura piazzali, seghe ecc.). Tutti gli impianti che lo consentono devono essere provvisti di adeguate strutture per il ricircolo onde abbattere il più possibile i consumi.

Articolo 18 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela igienico - sanitaria e sicurezza sul lavoro.
2. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.

3. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 19 - TUTELA OCCUPAZIONALE

1. Il concessionario è tenuto fino al termine della concessione al mantenimento del livello occupazionale dichiarato in sede di gara/offerta.

2. Il concessionario è obbligato a comunicare all'Amministrazione ogni riduzione del personale, anche per pensionamenti, risoluzione del rapporto per mutuo consenso o dimissioni.

3. In caso di riduzione sotto la soglia dichiarata in sede di gara/offerta del livello occupazionale, la concessionaria dovrà ripristinarlo, con nuove assunzioni entro 30 giorni, pena la decadenza immediata della presente concessione.

4. A tutela dei livelli occupazionali minimi sopra indicati, qualora il Comune accerti l'impossibilità di sviluppare una coltivazione internamente al lotto conforme alle previsioni progettuali e/o vi siano evidenti condizioni che non permettano il mantenimento stabile dei dipendenti, il Comune medesimo può consentire il prelievo di materiale da cernita in un altro lotto cava, per il volume massimo necessario al raggiungimento dei 25.000 mc. concessi, previo accordo tra i concessionari con il solo rimborso delle spese di abbattimento e per un periodo di tempo massimo di 6 mesi. Il canone di concessione su tali volumi sarà corrisposto dalla ditta che ne effettuerà la lavorazione, che obbligatoriamente dovrà essere svolta al 100% con proprie maestranze di prima e seconda lavorazione e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei materiali di cui all'articolo 15.

Articolo 20 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Il concessionario subentrante è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, con riconoscimento delle anzianità maturate degli addetti, che operavano alle dipendenze del precedente concessionario, ferma restando la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro con le esigenze organizzative rappresentate dall'aggiudicatario, previo confronto sindacale.

Articolo 21 - SISTEMAZIONE DEL SUOLO E RIPRISTINO AMBIENTALE

1. Alla scadenza della concessione o in caso di rinuncia anzitempo, il Comune potrà obbligare il titolare della concessione alla sistemazione finale del suolo volta al suo ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal vigente progetto di coltivazione del lotto n. 3.

Articolo 22 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Si applicano le previsioni di cui alla legge provinciale sulle Cave 24.10.2006, n. 7.

Articolo 23 - SVINCOLO DELLE CAUZIONI E/O FIDEIUSSIONI

1. Le cauzioni e/o fideiussioni assicurative o bancarie saranno svincolate previa richiesta scritta alla scadenza o alla cessazione per altro titolo della concessione, salvo l'incameramento totale o parziale in caso d'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente disciplinare. L'incameramento è totale in caso di violazione assoluta e irrimediabile di un obbligo che comporta una spesa per il Comune, è parziale in caso d'inosservanza relativa e rimediabile, in ragione del danno derivante al Comune.

Articolo 24 - DATI STATISTICI

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Articolo 25 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le norme di legge e i Regolamenti locali in vigore.

Articolo 26 - SPESE

1. Tutte le Spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente disciplinare sono a carico del titolare della concessione.

Articolo 27 - ATTO SOSTANZIALE E INTEGRANTE

1. Questo disciplinare costituisce parte sostanziale e integrante dell'**atto di** concessione rep. n. _____, sottoscritto in data _____ dal Sindaco di Albiano e **sogetto a registrazione.**

Albiano, _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO